



ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI



Via Manzoni, 31 - 20037 Paderno Dugnano (MI)

C.F. 97564300156 - cod. mecc. **MIIC8D800C** - Tel. 02.9182064

e-mail: miic8d800c@istruzione.it – PEC: miic8d800c@pec.istruzione.it

Scuola dell'Infanzia – Via Bolivia, 37 – Paderno Dugnano – Tel. 02.9182776

Scuola Primaria Fisogni – Via Manzoni, 31 – Paderno Dugnano – Tel. 02.9182064 – Fax 02.99042650

Scuola Secondaria di 1° grado Don Minzoni – P.zza Hiroshima, 4 – Paderno Dugnano – Tel. 02.9184520

Sito web: - www.icpaderno.edu.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

deliberato in data 15/01/2020, con delibera n. 17

Premessa

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale nel quale sono rappresentate tutte le componenti che operano nella comunità scolastica:

DIRIGENTE SCOLASTICO, DOCENTI, NON DOCENTI, GENITORI.

Nello specifico, negli Istituti Scolastici con popolazione superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui il Dirigente Scolastico (membro di diritto), 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, tutti democraticamente eletti. Il Consiglio d'istituto dell'IC Paderno Via Manzoni è composto da:

- Dirigente Scolastico (membro di diritto);
- n° 1 docente della scuola dell'Infanzia;
- n° 5 docenti della scuola primaria;
- n° 2 docenti della scuola secondaria di 1° grado;
- n° 1 collaboratore a.t.a.;
- n° 7 genitori.

Il Consiglio di Istituto, istituito dal D. P. R. 416 del 31/05/1974, apre la scuola alla più vasta comunità sociale e civica in un rapporto più fecondo con il territorio e con le componenti sociali che sul territorio operano, per una formazione culturale ed umana degli alunni rispondente alla realtà attuale.

Questo sottintende una effettiva collaborazione fra tutti gli Organi Collegiali nel rispetto delle singole competenze.

Il presente Regolamento precisa e integra le disposizioni della legge per un più agevole funzionamento del C.d.I. in stretto collegamento con tutte le componenti operanti nell'ambito scolastico.

ARTICOLO 1
Attribuzioni del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio è un organo collegiale della scuola che, fatte salve le competenze specifiche del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe/interclasse/intersezione, ha una competenza generale per quanto concerne le politiche d'indirizzo, l'organizzazione e la programmazione della vita e della attività della scuola.

TITOLO 1

L'Autonomia scolastica - secondo l'Art.3 del D.P.R. 275/99 come sostituito dal Comma 14 Art. 1 Legge 107/2015

Il C.d.I. approva il Piano dell'Offerta Formativa Triennale elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori.

TITOLO 2

Attività a indirizzo finanziario - secondo il D.I. 129/18

Art. 5, comma 8: Il programma annuale e' predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed e' proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che puo' essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 5, comma 9: La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto.

Art. 7, comma 3: Nella formulazione del programma annuale deve tenersi conto del disavanzo di amministrazione presunto al fine del suo assorbimento. Il Consiglio d'istituto, nella deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri adottati per pervenire all'assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione.

Art. 8, comma 4: I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.

Art. 10, comma 1: Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.

Art. 10, comma 3: Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.

Art. 21, comma 2: La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

Art. 23, comma 2: Il conto consuntivo e' sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all'esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredata della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.

Art. 29, comma 3: Ciascuna istituzione scolastica approva, con delibera del Consiglio d'istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia. Il predetto regolamento contiene, altresì, disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari ai sensi dell'articolo 31, comma 5 secondo linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è trasmesso all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente.

Art. 44, comma 1: Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.

Art. 45 Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale

Comma 1

Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscono la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Comma 2

Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

Comma 3

Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

TITOLO 3

Attività di ripartizione (compensi accessori)

Secondo l'art. 88 comma 1 del C.C.N.L. scuola 2006-2009, le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il PTOF, su delibera del consiglio d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed a.t.a., dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività.

TITOLO 4

Attività di organizzazione generale

Il C.d.I. delibera il Programma Annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, secondo l'art. 10 del D.I. 129/18 e l'art. 10 del D.Lgs. 297/94 – attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva il C.d.I., fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe/interclasse/intersezione, il C.d.I. ha potere deliberante, su proposta della Giunta, **per le seguenti materie:**

- a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- d) criteri generali per la programmazione educativa;
- e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

Il Consiglio d'Istituto esprime parere sull'andamento generale didattico e amministrativo dell'Istituto.

Il C.d.I. indica, altresì, i **criteri generali** relativi a:

1. alla formazione delle classi;
2. all'assegnazione docenti alle classi;
3. all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;
4. al coordinamento organizzativo dei consigli di classe/interclasse/intersezione;
5. ai criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi
6. ai criteri di accettazione iscritti in caso di esubero.

Il Consiglio, inoltre:

- a) esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti;
- b) esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94;
- c) delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
- d) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

TITOLO 5

Relazioni scuola-famiglia, modalità/criteri

Secondo l'art.29 comma 4 del C.C.N.L scuola 2006-2009, per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio d'Istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti **definisce le modalità e i criteri** per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

TITOLO 6

Partecipazione

Il Consiglio di Istituto favorisce la partecipazione e i rapporti con il territorio, e tra l'altro:

- a) sollecita pareri da parte dei vari gruppi/associazioni dei genitori;
- b) ha facoltà di consultare e collaborare con gli Enti Locali e Associazioni del territorio, laddove necessario.

ARTICOLO 2

Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio è convocato di massima una volta al mese in seduta ordinaria dal Presidente, in orario e calendario da definirsi nella prima seduta di ogni inizio d'anno scolastico, ma comunque in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Il C.d.I. dell'IC Paderno Dugnano Via Manzoni si riunisce di norma nella giornata di mercoledì alle ore 17:30.

Il Consiglio può inoltre essere convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata da ragioni urgenti la Giunta a maggioranza assoluta o, in alternativa, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio.

ARTICOLO 3

Modalità di convocazione del Consiglio d'Istituto

La convocazione ordinaria del C.d.I. deve essere diramata a cura dell'Ufficio di Segreteria della scuola, per email ai consiglieri che forniscono l'indirizzo mail, per iscritto a chi è sprovvisto di posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, con l'indicazione dell'O.d.G. della seduta. Quando possibile verrà preventivamente fornita la documentazione sugli argomenti in discussione.

L'aggiornamento delle riunioni viene disposto dal Presidente, sentito il parere dei componenti del Consiglio.

Copia della convocazione e dell'aggiornamento viene affisso all'albo dei plessi e pubblicata sul sito della scuola.

ARTICOLO 4
Ordine del giorno

L'O.d.G. è predisposto dalla Giunta Esecutiva, tenendo conto anche delle indicazioni emerse nella precedente seduta del C.d.I.

Eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere proposte dal Presidente della Giunta per carattere d'urgenza e il loro inserimento deve avvenire con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri. Vi è inoltre la possibilità di integrazione all'ordine del giorno su richiesta di un membro del Consiglio di Istituto.

I membri del C.d.I. hanno diritto, all'inizio della seduta, di proporre la discussione, fra le "Varie ed eventuali", di altri argomenti di competenza del Consiglio. Il C.d.I. si pronuncia a maggioranza relativa sull'opportunità di accettare tali argomenti tra le "Varie ed eventuali", mentre gli atti di delibera debbono trovare luogo nel successivo C.d.I.

ARTICOLO 5
Mozioni

È facoltà dei membri proporre una mozione per variare l'ordine di discussione (anticipo, rinvio, inserimento immediato per comprovata urgenza).

Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza relativa con votazione palese.

ARTICOLO 6
Discussione di un argomento all'O.d.G.

Il Presidente del C.d.I. affida al Presidente della Giunta Esecutiva la presentazione dell'O.d.G. in discussione. Al fine di non far protrarre la riunione più a lungo del necessario, è auspicabile che siano contenute dal Presidente divagazioni, osservazioni estranee all'argomento in discussione e/o polemiche non costruttive.

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

Il Presidente del C.d.I. ha diritto d'intervenire se un intervento richiede precisazioni tecniche e procedurali circa il punto in discussione.

Al termine degli interventi e delle eventuali repliche, il Presidente della Giunta ha facoltà di intervenire con precisazioni.

ARTICOLO 7
Dichiarazione di voto

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto.

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

ARTICOLO 8**Votazioni**

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano oppure per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.

Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.

La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

ARTICOLO 9**Processo verbale**

Il verbale verrà redatto a rotazione dai membri del C.d.I. e, se possibile, seduta stante.

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'OdG).

Per ogni punto all'OdG si indicano, molto sinteticamente, la proposta della Giunta Esecutiva e le considerazioni più significative emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti il voto nominale di ciascun membro sulla materia oggetto della deliberazione.

I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del Segretario sul verbale.

Qualora il verbale non sia stilato seduta stante, copia della bozza dello stesso viene inviata a ogni singolo membro del C.d.I. con la convocazione della seduta successiva.

Tale bozza, che sarà oggetto di delibera di approvazione, non può essere divulgata. I verbali delle sedute, una volta approvati, sono raccolti su appositi registri a pagine numerate e timbrate.

Il verbale approvato andrà a far parte dell'archivio elettronico, il cui accesso integrale è consentito ai consiglieri.

ARTICOLO 10**Pubblicità delle sedute**

Le sedute del C.d.I. sono aperte a tutti i genitori degli alunni iscritti e al personale della scuola. Per poter partecipare alle sedute del C.d.I. è necessario inviare richiesta scritta alla segreteria della scuola tramite email entro il giorno prima della seduta stessa.

Il pubblico deve rimanere in silenzio, non deve interrompere i lavori del Consiglio né manifestare in modo palese approvazione o dissenso sulle votazioni espresse dal Consiglio. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Laddove vengono trattati di fatti riferiti a persone, il pubblico verrà momentaneamente allontanato.

ARTICOLO 11 **Elezioni ed attribuzioni del Presidente del Consiglio d'Istituto**

Secondo il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Presidente viene eletto a scrutinio segreto tra i membri del C.d.I. della componente genitori. Nella prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta, nella seconda quella relativa.

Il Presidente assicura il regolare svolgimento delle attività del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e la realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare:

- a) convoca il C.d.I. su indicazione della Giunta, firmando la comunicazione, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori. Secondo il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale;
- b) nomina il Segretario verbalizzante;
- c) su proposta della Giunta Esecutiva o dei Consiglieri, invita a partecipare alle riunioni del Consiglio, con compiti consultivi e senza diritto di voto, rappresentanti del Municipio e relative Commissioni, del Comune, della Provincia, i referenti di plesso o di progetto dell'Istituto, i rappresentanti della Commissione Mensa dell'Istituto, dei Gruppi di Lavoro interni, delle associazioni/comitati dei genitori (vedi Titolo 6), delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi operanti nel territorio, nonché di specialisti, al fine di approfondire l'esame di particolari problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola;
- d) nella votazioni in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- e) il Presidente può delegare il Vicepresidente o un Consigliere a sostituirlo nelle riunioni istituzionali in cui è richiesta la sua presenza (es. Commissione Scuola).

ARTICOLO 12 **Elezioni ed attribuzioni del Vicepresidente**

Il C.d.I. elegge al suo interno, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, un Vicepresidente.

Il Vicepresidente svolge le funzioni seguenti:

- a) collabora con il Presidente svolgendo compiti che lo stesso intenda attribuirgli nell'ambito delle sue competenze, al fine di un più completo funzionamento del Consiglio;
- b) presiede le sedute e svolge gli adempimenti relativi in caso di assenza temporanea o prolungata e giustificata oppure di impedimento temporaneo del Presidente;
- c) in caso di assenza di entrambi, il Consigliere più anziano (sempre fra la componente dei genitori) assume la presidenza.

ARTICOLO 13 **Elezioni ed attribuzioni della Giunta Esecutiva**

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un assistente amministrativo o da un collaboratore scolastico e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il

Dirigente Scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza del C.d.I., e il capo dei servizi di segreteria (Direttore Servizi Generali e Amministrativi), che svolge anche funzioni di Segretario della Giunta stessa.

In generale la G.E. svolge compiti preparatori (istruttorie, preparazione dell'O.d.G. e della documentazione ecc.) per i lavori del C.d.I. e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso, in particolare:

- a) esamina il Programma Annuale (art. 5, comma 8, D.l. 129/18) predisposto dal D.S.;
- b) esprime il proprio parere, non vincolante, per il C.d.I. sugli argomenti all'O.d.G.;
- c) cura la preparazione degli atti di competenza da proporre al C.d.I.;
- d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

La G.E. non ha, di regola, potere deliberante nelle materie di competenza del C.d.I., tuttavia, per espressa delega del Consiglio medesimo, essa può adottare decisioni di carattere urgente o di ordinaria amministrazione.

La G.E. ha l'obbligo di portare le decisioni adottate alla ratifica del Consiglio, con iscrizione delle medesime nell'O.d.G. della prima seduta successiva.

ARTICOLO 14 **Convocazione della Giunta Esecutiva**

La G.E. deve essere convocata dal suo Presidente prima di ogni riunione del C.d.I., ognqualvolta le necessità della scuola lo richiedano. La convocazione è obbligatoria qualora siano previsti in discussione i punti di cui all'art. 1, Titolo 4 e/o l'approvazione del Programma Annuale e variazioni allo stesso. Di norma la G.E. è convocata almeno 5 giorni prima della data del C.d.I., salvo procedure d'urgenza motivate. In tal caso si riunirà appena prima del C.d.I.

Il C.d.I. dell'IC Paderno Dugnano Via Manzoni si riunirà di norma nella giornata di lunedì alle ore 17.45.

Della convocazione della Giunta sarà avvisato il Presidente del C.d.I., se non eletto quale membro della Giunta stessa.

ARTICOLO 15 **Proposte della Giunta Esecutiva**

Le proposte della G. E. sono adottate all'unanimità o a maggioranza assoluta dei voti favorevoli e contrari validamente espressi. A parità di voti, prevale quello del Presidente, sempre che lo stesso non figuri tra gli astenuti; in caso contrario la proposta deve intendersi non approvata e portata, come tale, al C.d.I.

ARTICOLO 16 **Validità della seduta del C.d.I. e della G.E.**

- a) Le sedute del C.d.I. e della G.E. sono valide se sono presenti la metà più uno dei membri componenti in carica;
- b) i membri del C.d.I. impediti a intervenire a una seduta devono far pervenire al Presidente, prima della seduta stessa, la giustificazione via e-mail o telefonicamente ai sensi dell'art.29 del D.P.R. 416; in mancanza di tale atto, il Consigliere sarà dichiarato "assente ingiustificato";
- c) le sedute del C.d.I. saranno contenute possibilmente nell'arco di tre ore. Al termine delle quali il Presidente, previo controllo dei punti ancora da evadere, interpellà i Consiglieri su eventuale prosecuzione o aggiornamento.

ARTICOLO 17
Pubblicità degli atti

È prevista la pubblicazione delle delibere sul sito web dell'Istituto e all'Albo dell'Istituto.
I verbali saranno a disposizione dei consiglieri, previa richiesta in Segreteria.

ARTICOLO 18
Decadenza per perdita del requisito, per dimissioni o per assenze ingiustificate

In seguito alla perdita del requisito di genitore di alunno iscritto nell'Istituto o di docente/non docente non più facente parte dell'organico della scuola, il membro decade.

Qualsiasi membro decade dall'incarico in seguito a dimissioni o in seguito a 3 assenze ingiustificate. Le eventuali dimissioni di tali membri eletti, motivate e inoltrate per iscritto al C.d.I., devono essere poste in discussione e il Consiglio deve pronunciarsi, con apposita votazione, sull'accoglimento delle stesse.
Quando un membro viene dichiarato decaduto si procede alla surroga.

ARTICOLO 19
Surroga

Secondo il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la sostituzione dei membri eletti degli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste, fatto salvo il rispetto di almeno un membro per plesso, laddove possibile.

La surroga, previa delibera del Consiglio d'Istituto, avrà esecutività immediata.

In caso di esaurimento delle liste, si procederà a indire elezioni suppletive secondo i tempi e i modi indicati dall'Ufficio Scolastico Regionale.

ARTICOLO 20
Diritti dei membri del C.d.I.

I membri del C.d.I. hanno diritto di avere dagli uffici della scuola, nonché dal Segretario della Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza e di prendere visione di tutta la relativa documentazione previ accordi con la Direzione e la Segreteria entro tre giorni lavorativi.
